

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI
ENERTRONICA S.P.A. denominato**

“ENERTRONICA 2014-2016 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 7,5%”

emesso da

ENERTRONICA S.p.A.



Gestore del Collocamento e Bookrunner

Pairstech Capital Management LLP



AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

CONSOB E BORSA ITALIANA S.P.A. NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.

INDICE

DEFINIZIONI	4
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	10
1.1 RISCHI CONNESSI ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	11
1.2 RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE E VARIAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE	12
1.3 RISCHI CONNESSI ALLA NEGOZIAZIONE SULL'AIM ITALIA, ALLA LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI.....	13
1.4 RISCHI CONNESSI ALLA CONVERSIONE IN AZIONI DELL'EMITTENTE	14
1.5 RISCHIO DI PREZZO	14
1.6 RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI RATING RELATIVO ALL'EMITTENTE ED AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.....	14
1.7 RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI DEL EMITTENTE NELL'AMBITO DEL PRESTITO	15
1.8 RISCHI CONNESSI ALL'ESIGIBILITÀ IMMEDIATA DELLE OBBLIGAZIONI IN CONSEGUENZA DI UNA CAUSA DI INADEMPIMENTO.....	15
1.9 RISCHIO CONNESSO AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	16
1.10 ESCLUSIONE DEI MERCATI NEI QUALI NON SIA CONSENTITA L'OFFERTA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONI DELLE AUTORITÀ.....	16
2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI.....	18
2.1 TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI.....	18
2.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI.....	18
2.3 REGIME DI CIRCOLAZIONE.....	19
2.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	19
2.5 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	19
2.6 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	19
2.7 SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI.....	20
2.8 DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	21
2.8.1 <u>Diritto di Conversione</u> (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito).....	21
2.8.2 <u>Periodo di Conversione Discrezionale</u> (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito).....	22
2.8.3 <u>Periodo di Conversione a Scadenza</u> (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito).....	22
2.8.4 <u>Frazioni</u> (cfr. art. 9 del Regolamento del Prestito).....	22
2.8.5 <u>Operazioni sul capitale</u> (cfr. art. 10 del Regolamento del Prestito).....	23
2.8.6 <u>Rimborso anticipato obbligatorio</u> (cfr. art. 13 del Regolamento del Prestito).....	25
2.8.7 <u>Rimborso delle Obbligazioni Convertibili a scadenza</u> (cfr. art. 12 del Regolamento del Prestito).....	26
2.9 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE	27
2.10 AGENTE PER IL CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE.....	29
2.11 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO.....	29
2.12 IMPEGNI DEL EMITTENTE.....	30
2.13 INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	30
2.14 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI.....	30
2.15 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	31
2.16 EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	31
2.17 REGIME FISCALE	31
2.17.1 Interessi, premi ed altri proventi.....	32
2.17.2 Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso.....	37
2.17.3 Imposta di successione e donazione	42
2.17.4 Imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin Tax").....	43
2.17.5 Imposta di bollo.....	44

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE.....	46
3.1 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI/ SARANNO CREATI E/O EMESSI	46
3.2 DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	46
3.3 DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.	46
3.4 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI ENERTRONICA.....	46
3.5 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DI ENERTRONICA NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO.....	46
3.6 EFFETTI DI DILUIZIONE.....	46

DEFINIZIONI

AIM Italia	L'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Azioni o Azioni Enertronica	Tutte le azioni ordinarie in cui di volta in volta è suddiviso il capitale sociale della Società.
Azioni di Compendio	Le massime n. 1.673.640 azioni ordinarie dell'Emittente, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia della conversione delle Obbligazioni Convertibili, da emettere a servizio delle Obbligazioni Convertibili medesime.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Collocamento Privato	Indica il collocamento privato finalizzato alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni su AIM Italia, avente ad oggetto le Obbligazioni, rivolto (i) ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, italiani e/o esteri; e/o (ii) altre categorie di investitori, purché in tale ultimo caso, il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e all'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Corrispettivo in Denaro	Si intende il prodotto tra il Prezzo di Conversione (come in seguito definito) e il numero di azioni di compendio aggiuntive che sarebbero state emesse per convertire tutte le Obbligazioni sulla base del Rapporto di Conversione come modificato a seguito

delle operazioni sul capitale dell'Emittente ovvero dell'incidenza degli interessi maturati.

Data del Documento di Ammissione	6 maggio 2014
Data di Emissione	30 aprile 2014
Data di Godimento del Prestito	30 aprile 2014
Data di Pagamento degli Interessi	Indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare in cui vengono pagati gli interessi maturati dal Prestito Convertibile.
Data di Scadenza del Prestito	30 ottobre 2016
Delibera di Aumento di Capitale	La delibera del 14 marzo 2014, con la quale l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato, tra l'altro: (a) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato "Enertronica 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, dell'importo massimo di Euro 6.000.000,00, in una o più tranches, costituito da massime n. 1.110 obbligazioni al portatore convertibili in Azioni Enertronica; (b) di approvare il Regolamento del Prestito; (c) di approvare l'aumento del capitale sociale in denaro, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, a servizio esclusivo ed incondizionato della conversione del prestito obbligazionario convertibile sopra deliberato per massimi Euro 6.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo mediante l'emissione di massime n. 1.673.640 azioni ordinarie nominative senza valore nominale da liberarsi anche in più riprese e da assegnare agli obbligazionisti che convertiranno in base al rapporto di conversione; (d) di modificare lo statuto sociale della Società per dare evidenza

dell'emissione del Prestito Obbligazionario.

Le azioni di nuova emissione sono riservate irrevocabilmente e incondizionatamente a servizio della conversione del Prestito e verranno assegnate direttamente a seguito dell'esercizio del diritto di conversione nei termini ed alle condizioni meglio indicate in precedenza e riportati nel Regolamento; avranno godimento regolare e saranno munite degli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione.

Il capitale si intenderà pertanto aumentato dell'importo proporzionalmente corrispondente al numero delle azioni effettivamente emesse a seguito dell'esercizio del diritto di conversione entro la Data di Scadenza del Prestito.

Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione.
Giorno di Borsa Aperta	Un qualunque giorno nel quale l'AIM Italia o l'MTA, a seconda del caso, è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.
Giorno Lavorativo	Si intende qualunque giorno di calendario in cui il sistema <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i> (TARGET) è operativo.
Giorno Lavorativo Bancario	Si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.
IPO	Indica l'ammissione delle Azioni Enertronica alla negoziazione presso l'MTA.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6.
MTA	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito

da Borsa Italiana.

**Nominated Adviser o
Nomad**

EnVent S.p.A., con sede in Via Barberini n. 95,
00187, Roma.

**Obbligazioni od
Obbligazioni Convertibili**

Le massime n. 1.110 obbligazioni convertibili costituenti il prestito obbligazionario. convertibile denominato “Enertronica 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili 7,5%” del valore nominale di Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00 ciascuna, in taglio non frazionabile, emesse in una o più *tranche*, alla pari del valore nominale, ossia al prezzo di 5.400 (cinquemilaquattrocento/00 per ogni obbligazione convertibile in Azioni Enertronica.

Obbligazionista

Ciascun possessore delle Obbligazioni Convertibili.

Offerta Pubblica

Indica l’offerta pubblica di acquisto e/o scambio ai sensi degli artt. 101-bis e ss del TUF avente ad oggetto Azioni.

Pairstech

Indica Pairstech Capital Management LLP con sede legale in 26, Cadogan Square, SW1X 0JP, Londra, Regno Unito, incaricato della gestione del collocamento delle Obbligazioni Convertibili e bookrunner.

Periodo di Conversione

Indica:

- (i) ciascun periodo come definito e riportato nella tabella seguente:

Anno	Periodo di Conversione	Durata del Periodo di Conversione (estremi compresi)
2014	Primo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno 2014 al 15 giugno 2014
2014	Secondo Periodo di Conversione	Dal 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014
2015	Terzo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno 2015 al 15 giugno 2015
2015	Quarto Periodo di Conversione	Dal 1° dicembre 2015 al 15 dicembre 2015
2016	Quinto Periodo di Conversione	Dal 1° giugno 2016 al 15 giugno 2016

2016	Periodo di Conversione a Scadenza	Dal 1° ottobre 2016 al 15 ottobre 2016
-------------	-----------------------------------	--

- (ii) in caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA delle azioni Enertronica, il periodo decorrente dal sessantunesimo giorno (incluso) (la "**Data di Riferimento**") successivo all'inizio delle negoziazioni nell'MTA e fino al quindicesimo Giorno di Borsa Aperta (come in seguito definito) (incluso) successivo alla Data di Riferimento, fermo restando i periodi di conversione di cui al punto (i);
- (iii) in caso di promozione di un'Offerta Pubblica (come in seguito definita), il periodo da determinarsi ai sensi del Paragrafo 11.1 del Regolamento; e
- (iv) il Periodo di Conversione a Scadenza; e
- (v) ciascun periodo di 15 Giorni di Borsa Aperta (il "**Periodo di Conversione Discrezionale**") che potrà essere di volta in volta fissato a discrezione dell'Emittente a partire dalla Data di Emissione sino alla Data di Scadenza.

Periodo di Godimento

Il periodo intercorrente tra la Data di Godimento del Prestito e la Data di Scadenza del Prestito.

Periodo di Interessi

Si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (*Following Business Day*)

Convention – unadjusted).

**Prestito o Prestito
Obbligazionario**

Il prestito obbligazionario convertibile denominato “*Enertronica 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili 7,5%*” di massimi nominali Euro 6.000.000,00, costituito da n. 1.110 Obbligazioni Convertibili.

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui operano, nonché agli strumenti finanziari offerti.

Maggiori informazioni in relazione all'Emittente e al settore in cui opera e ai rischi connessi agli stessi possono essere reperite nel documento di ammissione relativo all'ammissione alla negoziazione delle Azioni dell'Emittente presso l'AIM Italia, avvenuta il 13 marzo 2013, pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.enertronica.it).

L'investimento nelle Obbligazioni Convertibili presenta i rischi propri di un investimento in titoli obbligazionari convertibili.

Le Obbligazioni Convertibili potranno essere convertite in Azioni di Compendio nei termini precisati nel Regolamento. Le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche delle Azioni già in circolazione alla data della loro emissione e presenteranno quindi gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni della medesima natura ammesse alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione o presso l'MTA, a seconda del mercato in cui saranno negoziate le Azioni.

Inoltre, si invitano i sottoscrittori delle Obbligazioni a prestare una particolare attenzione alle informazioni che saranno pubblicate dall'Emittente sul proprio sito internet (www.enertronica.it) relativamente al Prestito Obbligazionario ed, in particolare, con riguardo alle modalità di rimborso del Prestito, ai Periodi di Conversione e al Rapporto di Conversione applicabile a ciascun periodo.

Per valutare se le Obbligazioni Convertibili, che sono caratterizzate da alcuni elementi di complessità, siano compatibili con il proprio profilo di rischio, gli investitori sono invitati, tra l'altro, a tener conto che:

- il Diritto di Conversione delle Obbligazioni potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti solo in ciascun Periodo di Conversione;
- in caso di esercizio del Diritto di Conversione, le Azioni dell'Emittente presentano i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati su un sistema multilaterale di negoziazione, per i quali potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento. Pertanto, ove l'Obbligazionista intendesse vendere le Azioni, potrebbe non riuscire a vendere tali Azioni in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e/o il

ricavato di tale vendita potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato;

- le Obbligazioni Convertibili non hanno *rating*.

1.1 Rischi connessi alle obbligazioni convertibili

Le Obbligazioni Convertibili costituiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e sono considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate sulla base di disposizioni generali e inderogabili di legge.

Pertanto, il buon esito dei pagamenti dovuti in base a tali obbligazioni (pagamento degli interessi e eventuale rimborso del capitale) non è assistito da garanzie ulteriori oltre al patrimonio dell'Emittente, sicché l'investitore, sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, diventa un finanziatore dell'Emittente assumendo il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni di pagamento.

In particolare, la capacità della Società di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare i propri debiti, ivi incluso il Prestito, dipenderà da diversi fattori esogeni rispetto alla Società (es. fluttuazioni dei tassi d'interesse, condizioni dei mercati su cui opera il Gruppo, modifiche del quadro competitivo, mutamenti legislativi nei settori di rilievo).

Non vi sono certezze in merito al fatto che l'Emittente sia in grado, in futuro, di generare flussi di cassa in misura tale da poter rimborsare le proprie obbligazioni pecuniarie. Laddove la Società non fosse in grado, in futuro, di generare sufficienti flussi di cassa per far fronte al proprio indebitamento, incluso il Prestito, potrebbe essere necessario procedere a un rifinanziamento, totale o parziale, del debito ovvero assumere specifiche iniziative in tal senso. Non v'è, inoltre, certezza che un rifinanziamento del debito o che le iniziative assunte possano essere realizzati a condizioni tali e nei termini utili per poter far fronte all'indebitamento e, in particolare, al rimborso del Prestito.

Le Obbligazioni sono composte da un'obbligazione unita a delle componenti derivative.

Il valore delle Obbligazioni dipende principalmente dai seguenti parametri:

- prezzo delle Azioni Enertronica: una diminuzione del prezzo delle Azioni Enertronica può comportare una diminuzione del valore del derivato che compone l'Obbligazione Convertibile; viceversa un aumento del prezzo delle Azioni

Enertronica può comportare un aumento del valore del derivato che compone l'Obbligazione Convertibile;

- volatilità del prezzo delle Azioni Enertronica: un incremento della volatilità del prezzo delle Azioni Enertronica può comportare un aumento del valore del derivato che compone l'Obbligazione;
- viceversa una riduzione della volatilità delle Azioni Enertronica può comportare una diminuzione del valore del derivato che compone l'Obbligazione;
- tassi di interesse: un aumento dei tassi di interesse può comportare una diminuzione del valore dell'obbligazione che compone l'Obbligazione Convertibile; viceversa una diminuzione dei tassi di interesse può comportare un aumento del valore dell'obbligazione che compone l'Obbligazione Convertibile;
- vita residua delle Obbligazioni Convertibili: il valore della componente derivativa delle Obbligazioni Convertibili decresce con il diminuire della vita residua delle Obbligazioni Convertibili; pertanto, più è distante la data di scadenza delle Obbligazioni, più è elevato il valore della componente derivativa; viceversa più è vicina la data di scadenza dell'Obbligazione, minore è il valore del derivato che compone l'Obbligazione Convertibile decresce.

1.2 Rischi connessi all'esercizio della facoltà di conversione e variazione del rapporto di conversione

Le Obbligazioni sono convertibili in Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione specificato nel Regolamento.

Il Diritto di Conversione delle Obbligazioni Convertibili potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti durante ciascun Periodo di Conversione.

L'esercizio della facoltà di conversione delle Obbligazioni comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione quale l'AIM Italia. Ai fini della valutazione dell'esercizio della facoltà di conversione, l'Obbligazionista, tra l'altro, dovrà considerare che:

- (i) il rapporto di conversione delle obbligazioni potrebbe subire variazioni al verificarsi delle ipotesi e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 10 del Regolamento; e
- (ii) le Azioni di Compendio – liquidabili tramite vendita sull'AIM Italia – saranno soggette a fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni.

Non può esservi certezza che nel corso della durata del Prestito, il prezzo di mercato delle Azioni sia tale da rendere conveniente la conversione delle Obbligazioni Convertibili.

1.3 Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle obbligazioni convertibili

Si segnala che in data 6 maggio 2014, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili sull'AIM Italia. Ciò nonostante non vi è la certezza che si sviluppi un mercato liquido delle stesse. Sebbene le Obbligazioni Convertibili saranno scambiate sul mercato AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Obbligazioni Convertibili, che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive controparte, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative di prezzo.

La possibilità per l'investitore, anche professionale, di rivendere le Obbligazioni Convertibili prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare i titoli. Nel caso in cui l'investitore incontri difficoltà nel reperire una controparte e, quindi, nel liquidare l'investimento, potrebbe correre il rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, dovrà avere consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento, pari alla durata delle Obbligazioni Convertibili all'atto dell'emissione, dovrà essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, il prezzo di mercato delle Obbligazioni Convertibili potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori ed eventi, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

Si invitano gli investitori a considerare che i prezzi di acquisto proposti in fase di mercato secondario potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi si potrebbe incorrere in perdite in conto capitale.

In generale, un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato a causa della minore liquidità rispetto ai titoli ammessi alla

negoziante in un mercato regolamentato.

1.4 Rischi connessi alla conversione in azioni dell'emittente

Si segnala che successivamente all'esercizio del Diritto di Conversione (come in seguito definito), le Azioni di Compendio saranno soggette a fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni e, pertanto, non può essere fornita garanzia che il prezzo di mercato delle Azioni successivamente alla conversione delle Obbligazioni Convertibili risulti almeno uguale al Prezzo di Conversione delle Obbligazioni stesse. Ove, pertanto, il possessore intendesse vendere Azioni di Compendio successivamente alla relativa data di consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del valore nominale delle Obbligazioni Convertibili.

Il mantenimento in portafoglio delle Azioni di Compendio successivamente alla conversione comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia o su un mercato regolamentato.

1.5 Rischio di prezzo

Qualora gli Obbligazionisti decidano di vendere le Obbligazioni Convertibili prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni Convertibili. Il valore di mercato delle Obbligazioni Convertibili subisce infatti l'influenza di diversi fattori, tra cui il numero delle Azioni in circolazione, il prezzo di mercato delle Azioni, la relativa volatilità, i parametri finanziari dell'Emittente (quali EBITDA e la PFN) e la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato. In particolare, un aumento dei tassi di interesse può comportare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni Convertibili anche al di sotto del valore nominale. Inoltre, questi fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni Convertibili prima della scadenza, potrebbe anche subire una perdita in conto capitale.

1.6 Rischi connessi all'assenza di rating relativo all'emittente ed al prestito obbligazionario

Alla data di pubblicazione del Documento di Ammissione né all'Emittente né al Prestito è stato assegnato un rating, né alla medesima data è previsto che tale rating venga assegnato. L'Emittente quindi non è stato, alla data del Documento di Ammissione, né è previsto che sarà, oggetto di una valutazione indipendente circa il merito di credito della stesso.

L'assenza di rating potrebbe avere l'effetto di rendere meno liquide le Obbligazioni

Convertibili, nonché avere un impatto negativo sul prezzo di mercato delle stesse.

1.7 Rischi connessi agli impegni del emittente nell'ambito del prestito

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente ha assunto l'impegno a non distribuire dividendi o riserve disponibili risultanti dal bilancio dell'Emittente approvato relativamente a ciascun esercizio sociale; a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti non concedano le Garanzie descritte al Paragrafo 2.6 del presente Documento di Ammissione e a utilizzare i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni per le finalità di cui ai punti da (i) a (iii) del Paragrafo 2.5 del presente Documento di Ammissione.

1.8 Rischi connessi all'esigibilità immediata delle obbligazioni in conseguenza di una causa di inadempimento

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, a prescindere dalla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni Convertibili diventeranno immediatamente esigibili e rimborsabili, al loro valore nominale, oltre agli eventuali interessi maturati, a richiesta di ciascun Obbligazionista qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni; o
- (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, salvo il caso di revoca strumentale alla contestuale amissione alla negoziazione sull'MTA (e, nel caso di amissione alla negoziazione sull'MTA, la revoca dalla quotazione sull'MTA delle Azioni); o
- (iii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- (iv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti.

Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze elencate nei punti da (i) a (iv), gli Obbligazionisti potrebbero considerare opportuno esigere l'immediato rimborso del capitale investito e del rateo di interessi maturato dalle Obbligazioni facendo venire meno la possibilità di convertire le Obbligazioni in Azioni di Compendio.

1.9 Rischio connesso al trattamento fiscale delle obbligazioni convertibili

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle Obbligazioni Convertibili (cfr. par. 2.18 del Documento di Ammissione), si rappresenta l'assenza di pronunce ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito al regime fiscale applicabile a tipologie di titoli con caratteristiche giuridiche ed economiche similari. In astratto, si potrebbe porre il dubbio sulla tassazione degli stessi con applicazione dell'imposta sostitutiva al 20% (in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, di seguito il "**D. Lgs. n. 239/1996**") ovvero con ritenuta del 20% (qualora prevalesse una qualificazione come "titoli atipici" ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 512/1983).

Con riferimento alle Obbligazioni Convertibili, ad avviso della Società, che non ha richiesto a tal fine alcuno specifico parere legale o fiscale, agli interessi, frutti e altri proventi rivenienti dalle Obbligazioni Convertibili si applica il regime previsto dal D. Lgs. n. 239/1996, con conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%, qualificandosi le stesse come obbligazioni tipiche emesse ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile. La qualificazione civilistica come obbligazione tipica ha un duplice effetto: da un lato, consente di includere ipso facto le Obbligazioni Convertibili fra quei titoli che beneficiano del regime fiscale previsto dal D. Lgs. n. 239/1996 e dall'altro di escludere di per sé che alle stesse possa applicarsi il regime fiscale previsto per i "titoli atipici".

Infine, si rappresenta che, nella prassi ministeriale, si è in ogni caso esclusa la riconducibilità ai "titoli atipici" di quei titoli non obbligazionari che prevedono il rimborso integrale del capitale investito, l'indicazione di una scadenza, la corresponsione di proventi che non siano interamente parametrati ai risultati economici della società emittente e l'assenza di diritti corporativi, intesi come diritti di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Tutti gli oneri fiscali presenti e future, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni Convertibili, sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla Data del Documento di Ammissione rimanga invariato durante tutta la vita delle Obbligazioni Convertibili, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.

1.10 Esclusione dei mercati nei quali non sia consentita l'offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità

Le Obbligazioni Convertibili non potranno essere offerte negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, gli "Altri Paesi"). Parimenti non saranno accettate eventuali adesioni provenienti direttamente o indirettamente da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia,

nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali. Le Obbligazioni Convertibili e le Azioni di Compendio non sono state né saranno registrate ai sensi dell'United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

Il Documento di Ammissione non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI

2.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni

Gli strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni sono massime n. 1.110 Obbligazioni Convertibili, del valore nominale di Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00) ciascuna (il “**Valore Nominale**”), in taglio non frazionabile, emesse da Enertronica al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00) per ogni Obbligazione Convertibile (il “**Prezzo di Emissione**”), convertibili in Azioni Enertronica prive del valore nominale (le “**Azioni di Compendio**”), costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato “Enertronica 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili 7,5%” di massimi nominali Euro 6.000.000,00 (il “**Prestito Obbligazionario**”). Le Obbligazioni, nell’ambito del collocamento privato precedente la quotazione delle stesse su AIM Italia, sono state sottoscritte da investitori qualificati, ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il “**Regolamento 11971**”), italiani e/o esteri, nonché a soggetti non qualificabili come “investitori qualificati” ai sensi delle disposizioni normative menzionate.

Le Obbligazioni Convertibili sono identificate dal codice ISIN IT0005013344 .

Le Obbligazioni Convertibili sono disciplinate dal Regolamento del Prestito pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www.enertronica.it) e allegato al presente Documento di Ammissione.

Le Obbligazioni conferiscono ai loro possessori, tra l'altro, il diritto:

- a) al pagamento di una cedola di interessi per ciascun Periodo di Interessi. Le Obbligazioni Convertibili maturano, a partire dalla Data di Godimento del Prestito, un interesse pari al tasso di interesse meglio descritto al successivo Paragrafo 2.9;
- b) alla conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio, in base al Rapporto di Conversione (come di seguito definito) illustrato nel successivo Paragrafo 2.8 e seguenti (cfr. con l’articolo 8 del Regolamento).

2.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Il Prestito Obbligazionario e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie è, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, fatta salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

2.3 Regime di circolazione

Le Obbligazioni Convertibili sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge. La Società è il soggetto incaricato della tenuta dei registri delle Obbligazioni Convertibili.

Conseguentemente, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti" e ciascuno di essi l'"Obbligazionista") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

La valuta di emissione delle Obbligazioni è l'Euro.

2.5 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per il completamento dell'emissione e della quotazione delle Obbligazioni stesse presso l'AIM Italia, sarà, principalmente, destinato a:

- (i) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'Emittente; e a
- (ii) sostenere il processo di internazionalizzazione dell'Emittente, con particolare riferimento alle attività svolta dallo stesso in Sudafrica.

Inoltre, l'offerta persegue la finalità di favorire l'ampliamento della base azionaria mediante l'ingresso, all'atto della conversione delle Obbligazioni, anche di investitori professionali che hanno già appoggiato e condiviso la filosofia aziendale mettendo a disposizione, preventivamente, le proprie risorse finanziarie.

2.6 Ranking degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come di seguito definite) non concedano, pegni,

ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le "Garanzie"), salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute:

- (i) le eventuali Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito; e
- (ii) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un'eventuale violazione).

L'Emittente, fuori dai casi elencati nei punti (i) e (ii) che precedono, sarà libero di concedere qualsiasi tipo di garanzia a favore di terzi nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa.

2.7 Sottoscrizione delle obbligazioni convertibili

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal Giorno Lavorativo Bancario successivo all'avvenuta iscrizione della Delibera di Aumento di Capitale, avvenuta in data 14 marzo 2014, nel competente Registro delle Imprese e sino al 30 aprile 2014 (inclusa) (il "Primo Periodo di Sottoscrizione"). Le Obbligazioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla Data di Emissione

In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro il 30 aprile 2014, le Obbligazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte a partire dal 7 maggio 2014 e sino al 30 luglio 2014 (inclusa) (il "Secondo Periodo di Sottoscrizione"). I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla data dell'accredito del Prezzo di Emissione da parte dei sottoscrittori che dovrà avvenire entro 5 Giorni Lavorativi Bancari dalla data della domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni.

La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del:

- Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione; e
- Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Secondo Periodo di Sottoscrizione.

2.8 Diritti connessi agli strumenti finanziari

Le Obbligazioni Convertibili incorporano, in particolare, i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:

2.8.1 Diritto di Conversione (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito)

Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutto o parte delle Obbligazioni detenute delle stesse in Azioni di Compendio (il “Diritto di Conversione”) durante i Periodi di Conversione secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento e in seguito brevemente descritti.

Durante ciascun Periodo di Conversione, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 900 (novecento) Azioni di Compendio n. 1 (una) Obbligazione presentata per la conversione (il “Rapporto di Conversione”), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi (corrispondente ad un valore di conversione pari ad Euro 6 (sei) (il “Prezzo di Conversione”).

Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la “Domanda di Conversione”) all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell'applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

Le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione saranno annullate dall'Emittente e l'Obbligazionista non potrà più disporre a partire dalla data di presentazione di detta domanda.

Qualora l'ultima data disponibile per l'esercizio del Diritto di Conversione non fosse un Giorno Lavorativo Bancario, il periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione degli Obbligazionisti terminerà nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.

Le Azioni di Compendio da emettersi fino a un massimo di numero 1.673.640 azioni ordinarie, di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 marzo 2014, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l'AIM Italia o l'MTA, a seconda del mercato in cui le Azioni saranno negoziate. Alla Data di Conversione (come in seguito definita), le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle altre Azioni trattate nell'AIM Italia

ovvero MTA, nel caso in cui le Azioni dell'Emittente siano ammesse alle negoziazioni presso tale mercato e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

Eccezione fatta per le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro di cui al successivo Paragrafo 2.8.4 connessi al Periodo di Conversione a Scadenza, che saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data della Scadenza del Prestito, le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo Paragrafo 2.8.4 connessi agli altri Periodi di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Pagamento degli Interessi successiva alla chiusura del Periodo di Conversione rilevante (ciascuna, una “Data di Conversione”).

Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.

2.8.2 Periodo di Conversione Discrezionale (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito)

L'Emittente avrà il diritto di fissare, a sua piena ed esclusiva discrezione, ulteriori periodi di conversione delle Obbligazioni nel corso della durata del Prestito Obbligazionario. Ciascun di Periodo di Conversione Discrezionale dovrà avere una durata minima di 15 Giorni di Borsa Aperta e l'Emittente ne dovrà dare adeguata comunicazione sul proprio sito internet almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima dell'inizio di ciascun Periodo di Conversione Discrezionale.

Tutti gli Obbligazionisti potranno avvalersi del Periodo di Conversione Discrezionale fissato dall'Emittente e quest'ultimo avrà l'obbligo di garantire a ciascun Obbligazionista uguali diritti di adesione a detto periodo.

2.8.3 Periodo di Conversione a Scadenza (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito)

Da ultimo, gli Obbligazionisti avranno il diritto di convertire le Obbligazioni durante il Periodo di Conversione a Scadenza. Detto periodo ha inizio il 1° ottobre 2016 e termina il 15 ottobre 2016 (incluso).

2.8.4 Frazioni (cfr. art. 9 del Regolamento del Prestito)

Qualora, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte degli Obbligazione di cui al Paragrafo 2.8.1 sopra, all'Obbligazionista spetti un numero non

intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione descritto al Paragrafo 2.8.1 sopra.

2.8.5 Operazioni sul capitale (cfr. art. 10 del Regolamento del Prestito)

Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza del Prestito, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, sul sito internet, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo.

In particolare, il Rapporto di Conversione verrà aggiustato:

- nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle Azioni in questione;
- nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione delle numero delle Azioni di Compendio; e
- nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

- a. sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e

- b. sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione così rettificato sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Regolamento del Prestito.

Ove, nei casi di cui al presente Paragrafo, gli Obbligazionisti non ritenessero equo il Rapporto di Conversione rettificato dall'Emittente per tener conto delle operazioni sul capitale poste in essere, potranno rivolgersi al giudice affinché nomini un consulente finanziario indipendente ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto di tale consulente finanziario indipendente nominato dal tribunale.

Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.

Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni proprie in numero pari alle Azioni di Compendio aggiuntive ovvero corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di

Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti di cui al Paragrafo 2.8.5, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia o MTA, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia o MTA, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato.

Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione;

Si precisa inoltre che il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:

- (i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;
- (ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
- (iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant Enertronica", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 20 dicembre 2012;
- (iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante stock option;
- (v) incorporazione di altra società nell'Emittente; e
- (vi) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

2.8.6 Rimborso anticipato obbligatorio (cfr. art. 13 del Regolamento del Prestito)

Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune;
- (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, salvo il caso di revoca ai fini del deposito della domanda di ammissione alla negoziazione sull'MTA (e, nel caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA, la revoca dalla quotazione sull'MTA delle Azioni);
- (iii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- (iv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

Ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta da parte dell'Emittente (il "Rimborso Anticipato"), corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista (la "Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio"). Tuttavia, ciascun Obbligazionista avrà il diritto di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

Il diritto di cui al Paragrafo che precede non pregiudica eventuali ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti.

Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

2.8.7 Rimborso delle Obbligazioni Convertibili a scadenza (cfr. art. 12 del Regolamento del Prestito)

Fatto salvo quanto previsto per i casi di rimborso anticipato obbligatorio descritto al Paragrafo 2.8.6 del presente Documento di Ammissione, alla Data di Scadenza (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "Data di Rimborso") le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "Obbligazioni non Convertite") saranno rimborsate dall'Emittente mediante versamento in un'unica soluzione di una somma

in denaro pari al 100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza del Prestito. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

2.9 Disposizioni relative agli interessi da pagare

Data di godimento e di scadenza degli interessi

Il Prestito Obbligazionario decorre dalla Data di Godimento del Prestito indipendentemente da quanto sia stato sottoscritto.

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted).

Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione il godimento dell'Obbligazione.

Descrizione del calcolo degli interessi

Le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo (il "**Tasso di Interesse Nominale**") del 7,5% dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 30 aprile 2014) (inclusa) alla Data di Scadenza del Prestito (i.e. 30 ottobre 2016) (esclusa). La tabella di seguito riportata illustra la Data di Pagamento di ciascun Tasso di Interesse Nominale, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e il tasso di interesse che sarà applicato:

Anno	Data di Pagamento	Periodo per il calcolo degli interessi	Tasso di interesse applicato su base periodale
2014	30 giugno 2014	A partire dalla Data di Godimento del	1,253%

		Prestito (<i>i.e.</i> 30 aprile 2014) e fino al 30 giugno 2014 (escluso)	(valore assoluto Euro 67,68)
2014	31 dicembre 2014	A partire dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2014 (escluso)	3,75%
2015	30 giugno 2015	A partire dal 31 dicembre 2014 e fino al 30 giugno 2015 (escluso)	3,75%
2015	31 dicembre 2015	A partire dal 30 giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2015 (escluso)	3,75%
2016	30 giugno 2016	A partire dal 31 dicembre 2015 e fino al 30 giugno 2016 (escluso)	3,75%
2016	30 ottobre 2016	A partire dal 30 giugno 2016 e fino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa) (<i>i.e.</i> 30 ottobre 2016)	2,507% (valore assoluto Euro 135,37)

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00), per il Tasso di Interesse Nominale applicabile. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

- (a) dalla Data di Scadenza del Prestito (inclusa);
- (b) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del Diritto di Conversione, alla relativa Data di Conversione; e

(c) dalla Data del Rimborso Obbligatorio (inclusa).

In caso di esercizio del Diritto di Conversione, gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere comunque il pagamento del Tasso di Interesse Nominale alla relativa Data di Pagamento degli Interessi.

2.10 Agente per il calcolo e agente di conversione

Le funzioni dell'agente per il calcolo e di agente per la conversione saranno svolte da Pairstech. In caso di revoca di uno o entrambi gli incarichi a Pairstech e conferimento a un altro soggetto, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del Regolamento

L'agente per il calcolo e l'agente per la conversione agiranno in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avranno alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da sua mancanza grave, negligenza grave o mala fede. I calcoli e le determinazioni dell'agente per il calcolo o dell'agente per la conversione saranno effettuati secondo il Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

2.11 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito

La durata del Prestito Obbligazionario è di 30 mesi a decorrere dal 30 aprile 2014, indipendentemente da quanto sia stato sottoscritto, con scadenza, quindi, al 30 ottobre 2016 (la "Data di Scadenza del Prestito"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni Convertibili cessi prima della Data di Scadenza.

Fatto salvo l'esercizio del diritto di conversione delle Obbligazioni Convertibili e le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dei possessori delle Obbligazioni Convertibili o dell'Emittente.

Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli

Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa saranno addebitate agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

2.12 Impegni del emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario l'Emittente ha assunto i seguenti impegni:

(i) Limiti alla Distribuzione dei Dividendi

L'Emittente ha assunto l'impegno a non distribuire dividendi o riserve disponibili risultanti dal bilancio dell'Emittente approvato relativamente a ciascun esercizio sociale.

(ii) Negative Pledge

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti non concedano le Garanzie descritte al Paragrafo 2.6 del presente Documento di Ammissione.

2.13 Informazioni riguardanti l'ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso l'AIM Italia.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'AIM Italia, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento AIM.

2.14 Delibere, autorizzazioni ed approvazioni

In data 14 marzo 2014, l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Enertronica ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2420-bis del Codice Civile, l'emissione di obbligazioni convertibili per un ammontare massimo pari ad Euro 6.000.000,00, da emettere in una o più tranches, da riservare in sottoscrizione a investitori istituzionali di volta in volta individuati e, pertanto, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, fermo restando che le Obbligazioni Convertibili emesse potranno avere scadenza successiva e le Azioni di Compendio potranno essere emesse anche successivamente al predetto termine.

Con la Delibera di Aumento di Capitale, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell'articolo 2420-bis, ha deliberato, tra l'altro:

- (i) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato "Enertronica 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili 7,5%", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, dell'importo massimo di Euro 6.000.000,00, in una o più tranches, costituito da massime n. 1.110 obbligazioni al portatore convertibili in Azioni Enertronica;
- (ii) di approvare il Regolamento del Prestito;
- (iii) di approvare l'aumento del capitale sociale in denaro, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, a servizio esclusivo ed incondizionato della conversione del prestito obbligazionario convertibile sopra deliberato per massimi Euro 6.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo mediante l'emissione di massime n. 1.673.640 azioni ordinarie nominative senza valore nominale da liberarsi anche in più riprese e da assegnare agli obbligazionisti che convertiranno in base al rapporto di conversione determinato attraverso i criteri specificati nella relazione del Consiglio di Amministrazione allegata alla Delibera di Aumento di Capitale; e
- (iv) di modificare lo statuto sociale della Società per dare evidenza dell'emissione del Prestito Obbligazionario.

Le azioni di nuova emissione sono riservate irrevocabilmente e incondizionatamente a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, e verranno assegnate direttamente a seguito dell'esercizio del detto diritto nei termini ed alle condizioni meglio indicate in precedenza e riportati nel Regolamento del Prestito; avranno godimento regolare e saranno munite degli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione.

Il capitale sociale si intenderà pertanto aumentato dell'importo proporzionalmente corrispondente al numero delle Azioni Enertronica effettivamente emesse a seguito dell'esercizio del Diritto di Conversione entro il termine massimo previsto del 30 ottobre 2016.

2.15 Data di emissione degli strumenti finanziari

Il Prestito Obbligazionario è emesso a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 30 aprile 2014), indipendentemente da quando sia stato sottoscritto.

2.16 Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni Convertibili saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati.

2.17 Regime fiscale

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni Convertibili ai sensi della vigente legislazione tributaria e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni Convertibili emesse dall'Emittente.

La presente descrizione ha carattere generale e, conseguentemente, può non trovare applicazione con riguardo a determinate categorie di investitori.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni Convertibili, qui di seguito riportato, rappresenta una mera introduzione alla materia e si basa sulla legislazione vigente, oltre che sulla prassi Data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Obbligazioni Convertibili della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Allorché si verifichi tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide.

Gli investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni Convertibili.

2.17.1 Interessi, premi ed altri proventi

Il D.Lgs n. 239/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri frutti (ivi inclusa la differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti da obbligazioni e titoli simili è stato oggetto di profondi cambiamenti a seguito delle modifiche apportate dal comma 9, dell'art. 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e delle successive modifiche apportate dall'art. 36 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'art. 2 del Decreto Legge 138/2011 convertito nella Legge 148/2011.

Per effetto di tali modifiche il regime fiscale dei titoli obbligazionari disciplinato dal D.Lgs n. 239/1996 è stato esteso anche alle società per azioni con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, quali l'Emittente, nonché alle società con azioni non quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, ma le cui obbligazioni e titoli simili siano negoziate nei suddetti mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Soggetti nettisti

Ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DL 138/2011 conv. In L. 148/2011, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, se percepiti dai suindicati soggetti residenti nel territorio dello Stato (cosiddetti "**nettisti**").

I soggetti nettisti sono:

- a) Persone fisiche non titolari di partita Iva
- b) Professionisti e associazioni professionali
- c) società semplici, società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali e associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- d) enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR; e
- e) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 239/1996, le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, che svolgono attività commerciali, includono nel proprio reddito imponibile gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni riconducibili alle attività commerciali esercitate, con possibilità di scomputare dalle imposte dovute (a titolo di acconto), in sede di dichiarazione dei redditi, il prelievo subito.

L'imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio ed altri intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato autorizzati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, presso i quali le Obbligazioni sono depositate.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 239/1996, qualora le Obbligazioni non

siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati, l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario che comunque interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle Obbligazioni ovvero, in via residuale, dall'Emittente. I soggetti nettisti che abbiano percepito nel periodo di imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva, devono comunque indicare gli stessi nella dichiarazione annuale dei redditi e versare l'imposta sostitutiva secondo le modalità ed i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione.

Soggetti lordisti

L'imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle Obbligazioni percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (cosiddetti "**lordisti**"):

- a) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- b) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla Legge 23 marzo 1983, n. 77, i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla Legge 14 agosto 1993, n. 344, le società di investimento a capitale variabile di cui alla Legge 25 gennaio 1992, n. 84, i fondi di investimento immobiliare di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 86, i fondi pensione di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (il "D.Lgs n. 252/2005"), ed i cosiddetti fondi comuni di investimento "lussemburghesi storici" di cui all'art. 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in Legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) i Confidi;
- f) gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Rientrano nella categoria dei soggetti "lordisti" anche le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti, alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse.

In aggiunta ai requisiti di carattere soggettivo di cui sopra, affinché gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni possano essere percepiti dai suddetti soggetti al "lordo", ossia senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, è necessario

che le stesse siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati residenti come sopra individuati ovvero presso enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dai soggetti residenti nell'esercizio dell'impresa concorrono dunque alla formazione del reddito complessivo del percipiente assoggettato alle aliquote ordinarie d'imposta sul reddito.

I proventi delle Obbligazioni percepiti dai fondi pensione di cui al D.Lgs n. 252/2005 concorrono per intero alla formazione del risultato maturato annuo della gestione, soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell'11%.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni conseguiti da fondi di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 non sono soggetti a prelievo in capo al fondo. L'imposta è applicata in capo al partecipante al momento della distribuzione dei proventi o in caso di riscatto o liquidazione delle quote. Tale ritenuta opera a titolo d'acconto, ovvero d'imposta, in ragione della natura giuridica e della percentuale di possesso del sottoscrittore delle relative quote.

A seguire uno schema riepilogativo di tassazione dei premi per i soggetti residenti:

TASSAZIONE DEI BOND E DELLE OBBLIGAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DI SOCIETA' QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI E IN SISTEMI MULTILATERALI

Soggetti	Aliquota %	Tipologia di prelievo
1. Persone fisiche comuni (non titolari p.iva) e professionisti (ccdd nettisti)	20	Imposta sostitutiva
2. Persone fisiche che svolgono attività commerciali ed enti non commerciali esercenti attività commerciali: ritenuta del 20% a titolo di acconto (ccdd lordisti)	20	Ritenuta a titolo di acconto

3. Società commerciali, fondi comuni, OICR, Confidi, ecc: nessuna ritenuta e applicano la tassazione ordinaria in dichiarazione (cd. lordisti)	-	-
--	---	---

Fonte: DL 138/2011 conv. In L. 148/2011

Soggetti non residenti

Ai sensi dell'art. 6, del D.Lgs n. 239/1996, non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti da taluni soggetti non residenti.

Nello specifico si tratta di:

- a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ovvero, fino al periodo di imposta in cui il suddetto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazioni con l'Italia come indicati nel DM 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a); e
- d) banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Il regime di esonero dall'imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato.

Per i soggetti non residenti l'esenzione da imposta sostitutiva è subordinata alla presentazione dell'apposita documentazione prevista dal Ministero delle Finanze che attesti la sussistenza dei requisiti.

Per la fruizione del regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 239/1996, è richiesto:

- a) il deposito, diretto o indiretto, delle Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- b) la presentazione da parte dell'effettivo beneficiario dei proventi delle Obbligazioni di un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per la non applicazione dell'imposta, redatta secondo lo schema previsto dal DM 12 dicembre 2001 e le relative istruzioni, alle quali si fa rinvio. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità, né da parte dei soggetti di cui alle lettere precedenti lettere b) e d); e
- c) che siano forniti i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.

Qualora non siano verificate le predette condizioni sostanziali e documentali, ai proventi di cui trattasi si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 20%. Resta salva, comunque, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, ove applicabili.

In applicazione della Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003, attuata in Italia dal D.lgs. 18 aprile 2005, n. 84 determinati soggetti (i.e., le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.A., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi) comunicano all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni relative agli interessi pagati a persone fisiche e a taluni altri soggetti residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive. La Commissione Europea ha proposto talune modifiche alla Direttiva che, ove adottate, potrebbero modificarne e/o ampliarne l'ambito applicativo.

Il DEF, in corso di approvazione, prevede l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie e quindi sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, esclusi i Bot, dal primo luglio 2014, dal 20 al 26%.

2.17.2 Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso

In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle obbligazioni sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere tale cessione. In base alla normativa vigente, peraltro, le cessioni di "titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" (quali le Obbligazioni Convertibili) possono essere assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al regime fiscale applicabile alle cessioni di

partecipazioni.

In particolare, le plusvalenze costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR), dovendosi distinguere a seconda che la cessione delle obbligazioni si riferisca ad una partecipazione “qualificata” (art. 67, comma 1 lett. c) del TUIR) ovvero “non qualificata” (art. 67, comma 1 lett. c-bis) del TUIR).

Ciò in quanto alle cessioni di partecipazioni sono equiparate le cessioni di titoli o diritti (ad esempio: *warrants* di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione *ex* artt. 2441 e 2495 del c.c., obbligazioni convertibili, ecc.) attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni.

Costituisce cessione di una partecipazione qualificata la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, determinati limiti percentuali (diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle soglie previste. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni che possono essere acquisite attraverso i predetti titoli o diritti.

Pertanto, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui vengano ceduti titoli o diritti che, autonomamente considerati o che insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati.

Si segnala, infine, che l'emersione di una plusvalenza (o di una minusvalenza) può verificarsi non solo in caso di cessione a titolo oneroso, ma anche a seguito del rimborso (anche parziale) delle Obbligazioni, qualora siano state acquistate ad un prezzo inferiore (o superiore nel caso della minusvalenza) al valore nominale.

Di seguito si riporta il regime fiscale applicabile alle principali tipologie di investitori.

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia

L'art. 67 del TUIR disciplina il trattamento fiscale da riservare ai cosiddetti “redditi diversi” realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di arti o professioni, d'impresa ovvero in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Rientrano nella

definizione di redditi diversi le plusvalenze conseguite attraverso la cessione a titolo oneroso di azioni, quote, obbligazioni, titoli o altri diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni nonché altri strumenti finanziari.

Tali plusvalenze sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di partecipazioni non qualificate ovvero qualificate.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione non qualificata, ex art. 67, lett. *c-bis*) del TUIR, al netto delle eventuali minusvalenze deducibili, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 20%. La plusvalenza risulta tassabile sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del DLGS 21 novembre 1997, n. 461.

L'eventuale eccedenza delle minusvalenze maturate fino al 31 dicembre 2011 rispetto alle plusvalenze può essere computata in diminuzione, nell'ambito dei predetti regimi, fino a concorrenza delle plusvalenze dello stesso tipo, cioè riferibili a partecipazioni non qualificate, realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare. Le minusvalenze realizzate successivamente al 31 dicembre 2011, fermo restando il limite temporale dei quattro anni dalla loro formazione, potranno essere portate in deduzione dalle plusvalenze, fino a concorrenza di queste, nella misura del 100%.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione qualificata, al netto delle minusvalenze deducibili relative al medesimo comparto, costituiscono "redditi diversi" ex art. 67, lett. c), del TUIR e concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente.

Ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 68, comma 3, prevede che le plusvalenze – limitatamente al 49,72% del loro ammontare – siano sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze su partecipazioni qualificate, calcolate sempre in misura pari al 49,72%. Se il risultato che ne deriva è positivo, questo concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo di periodo del soggetto percipiente. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene obbligatoriamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, non essendo attivabile l'opzione per i regimi amministrato o gestito.

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale eccedenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (art. 5 del TUIR), società di capitali ed enti commerciali ovvero soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, escluse le società semplici, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (vale a dire società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, concorrono a formare il reddito d'impresa del cedente per l'intero ammontare.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Le obbligazioni convertibili non possono essere annoverate fra le "azioni o quote di partecipazione in società ed enti" e pertanto, in caso di cessione, non possono beneficiare del regime di *participation exemption* ai sensi dell'art. 87 del TUIR (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 36/2004, par. 2.2.3.2).

In taluni casi le summenzionate plusvalenze concorrono altresì a formare il valore netto della produzione, soggetto ad IRAP.

Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, alle quali si rimanda.

Fondi pensione italiani e OICR di diritto italiano

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al DLGS 252/2005 non scontano alcun prelievo alla fonte e sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell'11%.

I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. La tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante applicazione di una ritenuta (a titolo di acconto o di imposta a seconda della natura giuridica del partecipante) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.

Fondi comuni di investimento immobiliare

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia ed ivi privi di stabile organizzazione, mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione non qualificata, sono ordinariamente soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 20%. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 461/1997, tuttavia, le plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia, a condizione che il soggetto cedente rientri in una delle seguenti categorie:

- a) residente in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane;
- b) ente od organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato;
- d) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane.

Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Pertanto, le plusvalenze in argomento non sono soggette ad imposizione in Italia se il soggetto cedente risiede in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in

sede OCSE).

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Obbligazioni che si riferiscono a partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa (49,72% del loro ammontare).

Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove possibile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Il DEF, in corso di approvazione, prevede l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie e quindi sulle plusvalenze relative alla cessione di obbligazioni, esclusi i Bot, dal primo luglio 2014, dal 20 al 26%.

2.17.3 Imposta di successione e donazione

Il DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 27 dicembre 2006, n. 286, ha ripristinato le imposte di successione e donazione di cui al D.Lgs n. 346/1990 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, prevedendo, fra l'altro, la tassazione dei trasferimenti per causa di morte, per donazione o per atti ad altro titolo gratuito di azioni e altri titoli. Pertanto, ai sensi del predetto decreto, il trasferimento delle Obbligazioni per successione e donazione viene assoggettato a tassazione con le seguenti modalità:

- trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta: imposta del 4%, sul valore complessivo netto
- eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di Euro;
- trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: imposta del 6% con una franchigia di Euro 100 mila;
- trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4° grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al 3° grado: imposta del 6%, senza franchigia;

- trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti: imposta all'8% senza franchigia; e
- la franchigia è aumentata ad 1,5 milioni di Euro per trasferimenti a favore di soggetti portatori di handicap grave.

Ai fini della determinazione della base imponibile soggetta ad imposta di successione o donazione, per le Obbligazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 346/1990.

2.17.4 Imposta sulle transazioni finanziarie (“Tobin Tax”)

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha istituito in Italia con l'art. 1, commi da 491 a 500 l'imposta sulle transazioni finanziarie (“**Tobin Tax**”), le cui modalità applicative sono state stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 settembre 2013.

L'imposta ha ad oggetto:

- a) i trasferimenti di proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi (comma 491).
- b) le operazioni finanziarie con oggetto strumenti finanziari derivati aventi come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra (comma 492); e
- c) le operazioni finanziarie definite ad “alta frequenza” (comma 495).

La Tobin Tax non è deducibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né dalle relative imposte sostitutive.

Con specifico riferimento ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi, la Tobin Tax trova applicazione sui trasferimenti di proprietà riguardanti:

- azioni e di strumenti finanziari partecipativi di cui al 6 comma dell'art. 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato; nonché
- i titoli rappresentativi dei predetti strumenti finanziari indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

Salvo quanto di seguito precisato, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 3 del DM 21 febbraio 2013, si considera trasferimento delle proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari, ed è quindi soggetto all'imposta in oggetto, quello derivante

dalla conversione di obbligazioni, dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi. Per le predette operazioni, il trasferimento della proprietà coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso.

L'imposta sui trasferimenti delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi, dovuta dal beneficiario del trasferimento, si applica con l'aliquota dello 0,10% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e con l'aliquota dello 0,2% per le operazioni *over the counter*. Per il solo 2013, viene applicato un regime transitorio che prevede l'innalzamento delle aliquote allo 0,12% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ed allo 0,22% per le restanti operazioni.

Le predette aliquote andranno applicate al "valore della transazione", che in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni, strumenti finanziari partecipativi, è pari al valore indicato nel prospetto di emissione.

Fra le innumerevoli esclusioni previste dall'art. 16 del DM 21 febbraio 2013 vanno segnalate quelle riguardanti:

- a) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga per effetto della conversione, dello scambio o del rimborso di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio;
- b) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito, che contengono l'obbligazione incondizionata a pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata; e
- c) i trasferimenti per successione o donazione.

Va ricordato che è stata elaborata, da parte della Commissione UE, una proposta la proposta di Direttiva Comunitaria 2011/594 del 28 settembre 2011, finalizzata all'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

La normativa italiana presenta divergenze rispetto alla proposta suindicata e, pertanto, all'atto dell'approvazione della Direttiva, l'Italia dovrà necessariamente adeguare la propria legislazione interna a quella comunitaria. Peraltro il servizio legale del Consiglio dell'Unione Europea ha rilasciato un parere in cui si sollevano delicate questioni in merito alla compatibilità dell'imposta sulle transazioni finanziarie, così come emerge dalla proposta di Direttiva richiamata, con il diritto comunitario.

2.17.5 Imposta di bollo

L'art. 13, comma 2-ter della Tariffa allegato A, Parte Prima al DPR 642/1972,

prevede l'applicazione di un'imposta di bollo annuale pari allo 0,15%, sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, con un minimo di Euro 34,20 e un massimo (solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche) di Euro 4.500.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 dispone che in mancanza del valore di mercato e di quello nominale o di rimborso, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario.

L'imposta di bollo è applicata sulle comunicazioni inviate dall'intermediario presso cui sono depositate le Obbligazioni ai propri clienti, proporzionalmente alla durata del periodo al quale si riferisce la rendicontazione. Per l'individuazione dei "clienti" ci si deve riferire al Provvedimento di Banca d'Italia 20 giugno 2012. Non sono pertanto soggette all'imposta di bollo le comunicazioni inviate, tra gli altri, a organismi di investimento collettivo del risparmio, SGR, imprese di investimento, mentre sono escluse da imposta le comunicazioni ricevute da fondi pensione e fondi sanitari.

Nell'ambito della Legge di stabilità per il 2014 è stato introdotto l'innalzamento dell'aliquota allo 0,2%, l'innalzamento dell'ammontare massimo dell'imposta dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche a Euro 10.000 e l'abolizione del limite minimo di 34,20 Euro.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE

3.1 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati / saranno creati e/o emessi

Le Azioni di Compendio verranno emesse in forza della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della Società del 14 marzo 2014.

3.2 Data prevista per l'emissione delle azioni di compendio

Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla chiusura del Periodo di Conversione rilevante (ciascuna, una "Data di Conversione").

3.3 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni.

3.4 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle azioni Enertronica

In esecuzione del Regolamento AIM, l'articolo 11 dello Statuto prevede che l'Emittente applichi per richiamo volontario le disposizioni di cui agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF e le relative disposizioni ai sensi della normativa di attuazione di cui al Regolamento Emittenti. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria e nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

3.5 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni di Enertronica nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Le Azioni della Società non sono state oggetto di alcuna Offerta Pubblica, né la Società ha mai assunto la qualità di offerente nell'ambito di tali operazioni.

3.6 Effetti di diluizione

Trattandosi di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, la conversione delle Obbligazioni Convertibili, avrà un effetto diluitivo, in termini di partecipazione al capitale sociale, sugli attuali Azionisti.

La conversione delle Obbligazioni Convertibili e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di Obbligazioni Convertibili convertite e dal Rapporto di Conversione

ENERTRONICA S.p.A.

Sede Legale: via Armando Fabi 337, 03100, Frosinone, Italia

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone

Numero REA: 737318

Capitale Sociale Sottoscritto e versato: Euro 345.324,10

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI
ENERTRONICA S.P.A. (IL "REGOLAMENTO")**

DENOMINATO:

"ENERTRONICA 2014-2016 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 7,5%"

Codice ISIN IT0005013344

1 AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "*Enertronica 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili 7,5%*" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 6.000.000,00 (sei milioni//00), è emesso, in una o più *tranche*, da Enertronica S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Enertronica**") ed è costituito da massimo n. 1.110 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, (le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**") convertibili in azioni ordinarie Enertronica di nuova emissione, prive di valore nominale (le "**Azioni di Compendio**"). Alla data di emissione del Prestito, le azioni ordinarie Enertronica, prive del valore nominale (le "**Azioni**"), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").
- 1.2 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00) per ciascuna Obbligazione (in seguito "**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale di Emissione**").
- 1.3 Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "**Regolamento 11971**"), italiani e/o esteri, nonché a soggetti non qualificabili come "investitori qualificati" ai sensi della disposizione normativa menzionata.
- 1.4 Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00).

- 1.5 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società del 14 marzo 2014 (la "**Delibera**"), redatta dal Notaio avv. Giovanni Piacitelli, di Frosinone.
- 1.6 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.7 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" e ciascuno di essi l'"**Obbligazionista**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2 **VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

- 2.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

3 **NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO**

- 3.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

4 **PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE**

*Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte a Milano (Italia) per l'esercizio della loro attività.*

- 4.1 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal Giorno Lavorativo Bancario (come in seguito definito) successivo all'avvenuta iscrizione della Delibera nel competente Registro delle Imprese, avvenuta in data 14 marzo 2014, e sino al 30 aprile 2014 (incluso) (il "**Primo Periodo di Sottoscrizione**"). Tenuto conto di quanto previsto dal successivo Paragrafo 4.3(i) del Regolamento, le Obbligazioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla Data di Emissione(come di seguito definita).

- 4.2 In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro il 30 aprile 2014, le Obbligazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte a partire dal 7 maggio 2014 e sino al 30 luglio 2014 (il "**Secondo Periodo di Sottoscrizione**"). Tenuto conto di quanto previsto dal Paragrafo 4.3(ii) che segue, i titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla data dell'accredito del Prezzo di Emissione da parte dei sottoscrittori che dovrà avvenire entro 5 Giorni Lavorativi Bancari dalla data della domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni.
- 4.3 La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del:
- (i) Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione; e
 - (ii) Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Secondo Periodo di Sottoscrizione.

5 **DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA**

- 5.1 Il Prestito ha una durata di 30 mesi a decorrere dal 30 aprile 2014 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento del Prestito**") e sino al 30 ottobre 2016 (la "**Data di Scadenza del Prestito**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza del Prestito per effetto di quanto stabilito agli articoli 8 e 13 del presente Regolamento.
- 5.2 Alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni non Convertite (come in seguito definite) saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 8.
- 5.3 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 del presente Regolamento, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti. Non è, altresì, prevista la facoltà di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente.

6 **INTERESSI**

*Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.*

- 6.1 A decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e fino alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 7,5% (il "**Tasso di Interesse Nominale**") che sarà applicato al valore nominale di emissione delle obbligazioni.

6.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"), come indicato nella tabella di seguito riportata. Rimane inteso che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito. La tabella di seguito riportata illustra la Data di Pagamento di ciascun Tasso di Interesse Nominale, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e il tasso di interesse che sarà applicato ai sensi dell'articolo 6.4.

Anno	Data di Pagamento	Periodo per il calcolo degli interessi	Tasso di interesse applicato su base periodale
2014	30 giugno 2014	A partire dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 30 aprile 2014) e fino al 30 giugno 2014 (escluso)	1,253% (valore assoluto Euro 67,68)
2014	31 dicembre 2014	A partire dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2014 (escluso)	3,75%
2015	30 giugno 2015	A partire dal 31 dicembre 2014 e fino al 30 giugno 2015 (escluso)	3,75%
2015	31 dicembre 2015	A partire dal 30 giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2015 (escluso)	3,75%
2016	30 giugno 2016	A partire dal 31 dicembre 2015 e fino al 30 giugno 2016 (escluso)	3,75%
2016	30 ottobre 2016	A partire dal 30 giugno 2016 e fino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa) (i.e. 30 ottobre 2016)	2,507% (valore assoluto Euro 135,37)

6.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00), per il Tasso di Interesse Nominale applicabile. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

- 6.4 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.
- 6.5 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:
- (i) dalla Data di Scadenza del Prestito (inclusa);
 - (ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento alla relativa Data di Conversione (come *infra* definita); e
 - (iii) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (inclusa) ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento.

In caso di esercizio del diritto di conversione, ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento, gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere comunque il pagamento del Tasso di Interesse Nominale alla relativa Data di Pagamento degli Interessi.

7 **AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE**

- 7.1 Le funzioni dell'agente per il calcolo ("Agente di Calcolo") e dell'agente per la conversione ("Agente di Conversione") saranno svolte da Pairstech Capital Management LLP con sede legale in 26, Cadogan Square, SW1X 0JP, Londra, Regno Unito ("Pairstech"). In caso di revoca dell'incarico a Pairstech e conferimento dello stesso a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.
- 7.2 L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

8 **DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

Per "**Periodo di Conversione**" si intende:

- (i) *ciascun periodo come definito e riportato nella tabella seguente:*

Anno	Periodo di Conversione	Durata del Periodo di Conversione (estremi compresi)

2014	Primo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno 2014 al 15 giugno 2014
2014	Secondo Periodo di Conversione	Dal 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014
2015	Terzo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno 2015 al 15 giugno 2015
2015	Quarto Periodo di Conversione	Dal 1° dicembre 2015 al 15 dicembre 2015
2016	Quinto Periodo di Conversione	Dal 1° giugno 2016 al 15 giugno 2016
2016	Periodo di Conversione a Scadenza	Dal 1° ottobre 2016 al 15 ottobre 2016

- (ii) *in caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA delle azioni Enertronica, il periodo decorrente dal sessantunesimo giorno (incluso) (la "**Data di Riferimento**") successivo all'inizio delle negoziazioni nell'MTA e fino al quindicesimo Giorno di Borsa Aperta (come in seguito definito) (incluso) successivo alla Data di Riferimento, fermo restando i periodi di conversione di cui al punto (i);*
- (iii) *in caso di promozione di un'Offerta Pubblica (come in seguito definita), il periodo da determinarsi ai sensi del Paragrafo 11 che segue; e*
- (iv) *il Periodo di Conversione a Scadenza; e*
- (v) *ciascun periodo di 15 Giorni di Borsa Aperta (il "**Periodo di Conversione Discrezionale**") che potrà essere di volta in volta fissato a discrezione dell'Emittente a partire dalla Data di Emissione sino alla Data di Scadenza, che dovrà essere comunicato dall'Emittente, ai sensi del Paragrafo 20.2, almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima dell'inizio di ciascun Periodo di Conversione Discrezionale.*

*Per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'AIM Italia o l'MTA, a seconda del caso, è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.*

- 8.2 Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "**Diritto di Conversione**") durante ciascuno dei Periodi di Conversione secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento.
- 8.3 Durante ciascun Periodo di Conversione, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 900 (novecento) Azioni di Compendio n. 1 (una) Obbligazione presentata per la conversione (il "**Rapporto di Conversione**"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi (corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 6 (sei) (il "**Prezzo di Conversione**").
- 8.4 Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta, (la "**Domanda di Conversione**") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell'applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda

di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

- 8.5 L'Emittente annullerà le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione. Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.
- 8.6 Qualora l'ultima data disponibile per l'esercizio del Diritto di Conversione non fosse un Giorno Lavorativo Bancario, il periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione degli Obbligazionisti terminerà nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.
- 8.7 Le Azioni di Compendio da emettersi fino a un massimo di numero 1.673.640 azioni ordinarie sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.
- 8.8 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l'AIM Italia o il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**MTA**"), a seconda del mercato in cui le azioni dell'Emittente saranno negoziate, e avranno godimento pari a quello delle Azioni trattate nell'AIM Italia o MTA, a seconda del caso, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.
- 8.9 Eccezione fatta per le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi al Periodo di Conversione a Scadenza, che saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data della Scadenza del Prestito, le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi agli altri Periodi di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla chiusura del Periodo di Conversione rilevante (ciascuna, una "**Data di Conversione**").

9 **FRAZIONI**

- 9.1 Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell'Obbligazione (di cui all'articolo 8 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento.

10 DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE

Per "**Corrispettivo in Denaro**" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti la sua intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione.

10.1 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza del Prestito, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 20.2, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà rettificato:

- a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle Azioni in questione;
- b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione delle numero delle Azioni di Compendio; e
- c) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

- (i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e
 - (ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.
- 10.2 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
- 10.3 Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione così rettificato sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 20.2 seguente.
- 10.4 Ove, nei casi di cui ai Paragrafi 10.2 e 10.3, gli Obbligazionisti non ritenessero equo il Rapporto di Conversione rettificato dall'Emittente per tener conto delle operazioni sul capitale poste in essere, potranno rivolgersi al giudice affinché nomini un consulente finanziario indipendente ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto di tale consulente finanziario indipendente nominato dal tribunale.
- 10.5 Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda, ai sensi delle seguenti disposizioni, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.
- 10.6 Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni proprie in numero pari alle Azioni di Compendio aggiuntive ovvero corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione.

- 10.7 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.
- 10.8 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente articolo 10, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia o MTA, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia o MTA, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato.
- 10.9 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:
- (i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di *warrant* su Azioni ovvero di altri strumenti simili offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;
 - (ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
 - (iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant* emessi dall'Emittente, denominati "*Warrant Enertronica*", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 20 dicembre 2012;
 - (iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option*;
 - (v) incorporazione di altra società nell'Emittente; e
 - (vi) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.
- 10.10 Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di *warrant* su Azioni ovvero di altri strumenti simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

11 **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO**

- 11.1 Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto Azioni, agli Obbligazionisti dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione secondo tempistiche e modalità idonee a consentire a ciascun Obbligazionista di essere messo in condizione di aderire a tale offerta pubblica di acquisto e/o scambio (**"Offerta Pubblica"**).

12 **RIMBORSO**

- 12.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del Regolamento, alla Data di Scadenza del Prestito (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "**Obbligazioni non Convertite**") mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari all'100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.
- 12.2 Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

13 **RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO**

- 13.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune; o
 - (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, salvo il caso di revoca strumentale alla contestuale ammissione alla negoziazione sull'MTA (e, nel caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA, la revoca dalla quotazione sull'MTA delle Azioni); o
 - (iii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
 - (iv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato, secondo le modalità indicate nell'articolo 14 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**"), fermo

restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

- 13.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

14 **PAGAMENTI**

- 14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

- 14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

15 **IMPEGNI DELL'EMITTENTE**

Ai fini del presente articolo sono "Società Controllate Rilevanti" dell'Emittente, le Società Controllate (come in seguito definite) il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 20% (venti per cento) del patrimonio netto dell'Emittente; la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l'Emittente o una controllata rilevante intenda concedere le Garanzie (come in seguito definite) prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e dalla Società Controllata Rilevante per la durata del Prestito.

Ai fini del presente articolo, per "Società Controllata" si intende qualunque società sottoposta al controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4. Limiti alla Distribuzione dei Dividendi

- 15.1 Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve disponibili risultanti dal bilancio dell'Emittente approvato relativamente a ciascun esercizio sociale.

5. Negative Pledge

- 15.2 Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti non concedano pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né privilegi costituiti volontariamente, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410

e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le “**Garanzie**”), salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute in relazione a ulteriori emissioni da parte dell’Emittente o di Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso:

- (i) le eventuali Garanzie esistenti alla Data di Emissione; e
- (ii) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un’eventuale violazione).

15.3 L’Emittente, fuori dai casi previsti dal Paragrafo 15.2 che precede, sarà libero di concedere qualsiasi tipo di garanzia a favore di terzi nell’ambito dell’esercizio della propria attività d’impresa.

16 **TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

16.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione il godimento dell’Obbligazione.

16.2 Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.

16.3 Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

17 **AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE**

17.1 L’Emittente presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle Obbligazioni.

17.2 La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull’AIM Italia, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia emesso da Borsa Italiana.

18 **REGIME FISCALE**

18.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

18.2 Sono a carico dell’Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

19 **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

19.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

19.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, qualora l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

20 **VARIE**

20.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, anche a seguito dell'eventuale quotazione sull'MTA, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 20.2 che segue.

20.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.enertronica.it) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnato a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

20.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo. Salvo quanto previsto al Paragrafo 6.2 per gli interessi.